

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Area Fallimenti

Il giudice delegato

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da

Vista l'integrazione in data 2/3/2022

visti i documenti allegati;

rilevato che al piano è allegata la documentazione prevista dall'art. 9

Il co nonché la relazione di attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista designato dall'OCC di Velletri, avv.to Maria Gabriella Giallanella ;

ritenuta preliminarmente l'inammissibilità della domanda introdotta nell'ambito del presente procedimento da

senza l'ausilio dell'OCC ritualmente nominato, atteso che l'avv. Giallanella risulta investito dell'Ufficio esclusivamente per

.

ritenuta altresì l' inammissibilità della proposta formulata da in via principale, avente ad oggetto la

liquidazione dell'immobile a trattativa privata, giacchè in contrasto con l' espressa previsione di cui all'art. 13 L 3/2012 e con le modalità competitive previste per la liquidazione in ambito concorsuale;

ritenuto sul punto che, all'esito dell'eventuale omologazione, la vendita dell'immobile (per la quota indivisa spettante al ricorrente) sarà affidata al nominando liquidatore, il quale potrà subentrare al creditore nella procedura esecutiva in corso ai sensi dell'art. 14 novies L 3/2012;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Velletri,

ritenuto dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente

ritenuti sussistenti, nei termini sopra esposti, i requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 L 3/2012



ritenuto che la proposta formulata in via subordinata da
possa essere sottoposta al veglio dei creditori ai sensi
dell'art. 10 L 3/2012

PQM

Visto l'art. 7 L 3/2012, dichiara inammissibile la proposta di accordo
formulata da

Dichiara altresì inammissibile la proposta formulata da
per la liquidazione del compendio immobiliare a trattativa
privata

Visto l'art 10 L 3/2012, fissa avanti a sé l'udienza del 10/5/2022 h
12 e dispone:

la proposta di accordo presentata da , e il
presente decreto , saranno comunicati entro il 1/4/2022 a cura del
Gestore della crisi , a ciascun creditore presso la residenza o la sede
legale per posta elettronica certificata o anche per telegramma o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento

I creditori faranno pervenire al Gestore della Crisi dichiarazione
sottoscritta del proprio consenso alla proposta entro il 29/4/2022. In
mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro comunicata.

Sino alla definitività del provvedimento di omologazione, non
potranno - sotto pena di nullità -essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore.

A far data dal presente decreto e sino alla data di omologazione
dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono
inefficaci, se compiuti senza l'autorizzazione del giudice, rispetto ai
creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del
presente decreto, come appresso prescritta.

Ordina la trascrizione del presente decreto sul bene immobile oggetto
di liquidazione (per la quota indivisa del ricorrente) e la pubblicazione
del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Velletri, a cura
del gestore della crisi.



Si comunichi

Velletri, 14 marzo 2022

Il Giudice
dott.ssa Raffaella Calvanese

Firmato Da Velletri, il 10/03/2022

Il G.D.

Calvanese

dssa Raffaella

